



OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di n. 9 società di persone per la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e art. 40 D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni con Legge 120/2020.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 2188 e seguenti del Codice civile recanti la disciplina del registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010, con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

Preso atto di quanto disposto dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio di cui al D.P.R. 247/2004 è adottato con determinazione del Conservatore;

Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate alla qualità dei dati relative alle banche dati gestite;

Richiamati a tal proposito gli obiettivi di cui al Piano della Performance dell'Ente e, in particolare, l'obiettivo operativo legato al miglioramento della qualità e veridicità delle informazioni contenute nella banca dati del Registro delle Imprese a vantaggio della trasparenza e della legalità;

Considerato che, a tal proposito, è stato avviato per 14 società il procedimento di cancellazione d'ufficio per la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. 247/2004 e che le imprese sono state invitate - entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata A/R - a presentare la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese, oppure a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale, oltre a comunicare - qualora risultino in liquidazione - se la procedura si sia conclusa;

Considerato che del procedimento di cui sopra è stata data adeguata pubblicità nell'Albo camerale e nella sezione Registro Imprese del sito, con affissione dell'avviso (prot. 1253/26) in data 12/01/2026;



Dato atto delle comunicazioni inviate con raccomandata A/R alla sede legale delle società ed a ciascun socio amministratore/liquidatore con protocollo generale n. 990/2026;

Preso atto che alcune di esse sono state consegnate ed altre restituite con motivazione di mancata notifica per irreperibilità, compiuta giacenza, trasferito o sconosciuto;

Riscontrato che i termini previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 (30 giorni dal ricevimento della raccomandata e 45 giorni dalla affissione all'Albo camerale) sono ampiamente decorsi;

Rilevato che, esperita l'istruttoria, archiviate le società che risultano intestatarie di beni immobili in base all'accertamento effettuato presso la banca dati Sister dell'Agenzia delle Entrate e quelle che hanno richiesto espressamente di non procedere alla cancellazione, sono risultate cancellabili n. 9 società, per la sussistenza delle circostanze previste dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 247/2004;

Rilevato, in particolare, che sono state archiviate le società CENTRO PAVIMENTI DI TURRINI E GIUBBARELLI - S.N.C. REA 218224 - Codice fiscale 01476590367 e TECNOMONTAGGI DI GRECO MAURO & C REA 254311 - Codice fiscale 01946930367, a seguito di domande pervenute rispettivamente in data 26/01/26 con prot. n. 4752 e il 20/02/2026 con prot. 12483;

Appurato, in base all'accertamento effettuato presso la banca dati Sister dell'Agenzia delle Entrate, che sono state archiviate altre 3 posizioni in quanto intestatarie di beni immobili sotto elencate a miglior comprensione;

- REA 134955 - Codice fiscale 00155750367 ROSSI & ROSSI DI XU GUIHUA - S.A.S
- REA 187084 - Codice fiscale 00336190368 BERGAMINI SNC DI BERGAMINI ENRICO E C.
- REA 275772 - Codice fiscale 2239050368 IL PICCHIO DI PEDERZOLI F. & C. S.A.S.

Verificato ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DL 76/2020, che nel patrimonio delle società da cancellare non rientrano beni immobili;

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere alla cancellazione dal Registro Imprese di tali imprese;

Ritenuto, inoltre, che il provvedimento finale – alla luce dei medesimi presupposti di fatto e di diritto – può essere adottato in forma cumulativa poiché ha contenuto identico ed una pluralità di destinatari indicati nell'elenco

d e t e r m i n a

di cancellare d'ufficio, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 247/2004 e dell'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120, le società di persone di cui all'elenco allegato A (posizioni n. 9);

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Camerale per quindici giorni nonché, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera di Commercio di Modena.



Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Camerale.

Avv. Stefano Bellei

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*